



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI RAVENNA

SEZIONE 3

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	FAZZINI	CARLA	Presidente
<input type="checkbox"/>	COTTIGNOLA	PIETRO	Relatore
<input type="checkbox"/>	RICCI	FILIPPO	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 210/2016
depositato il 10/05/2016

- avverso DINIEGO RIMBORSO n° 10365 IVA-ALTRO 2015
contro:
AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE RAVENNA

proposto dal ricorrente:
CEAR SOC. COOP. CONS.
VIA VALLE BARTINA 13/C 48124 RAVENNA RA

difeso da:
BELLINI AVV. LUCA
VIA GUIDONE 25 48121 RAVENNA RA

SEZIONE

N° 3

REG.GENERALE

N° 210/2016

UDIENZA DEL

07/09/2016 ore 09:00

N°

52/03/17

PRONUNCIATA IL:

27 SET. 2016

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

15 FEB. 2017

Il Segretario

La Soc. Coop. Cons, C.E.A.R., ha presentato ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Ravenna, notificato in data 09.05.2016, e depositato in data 10.05.2016, avverso il provvedimento di sospensione di rimborso I.V.A. prot. 10365 di €.500.000,00, relativo all'anno 2015, VA20 rimborso Int. 00203980396, trasmesso il 14.03.2016, chiedendone l'annullamento.

L'Ufficio contesta il ricorso e ne chiede il rigetto.

Il ricorso è fondato e va accolto.

L'Ufficio, come il ricorrente ha eccepito solo nelle proprie controdeduzioni svolte nel presente giudizio, ha motivato (tardivamente) le ragioni del diniego del rimborso I.V.A. richiesto dal C.E.A.R., elencando una serie di avvisi di accertamento emessi nei confronti di quest'ultimo, peraltro tutti annullati in sede giudiziale, e, principalmente, subordinando l'erogazione del rimborso richiesto, dichiarato sospeso, "*salvo la presentazione di idonea garanzia fideiussoria sine die*".

Non viene individuata dall'Ufficio alcuna norma che legittimi la suddetta richiesta, al più le norme cui fa riferimento l'Ufficio possono prevedere la richiesta di una fideiussione di durata triennale.

Nemmeno può trovare fondamento il provvedimento dell'Ufficio nell'art. 23 del D.Leg. 472/97, che, letteralmente, enuncia il principio che "*La sospensione opera nei limiti di tutti gli importi dovuti in base all'atto o alla decisione della Commissione Tributaria...*" e, nel caso in questione, gli avvisi di accertamento sono stati annullati dalla Commissione Tributaria.

Peraltro, la richiesta del rilascio di una fideiussione sine die incontra l'ostacolo, ben noto, che non è possibile ottenere una fideiussione di tal fatta.

L'atto impugnato va, quindi, annullato, con compensazione delle spese per la particolarità della materia trattata.


P.Q.M.

La Commissione accoglie il ricorso, spese compensate.

Ravenna, 07.09.2016

Il Relatore

Avv. Pietro Cottignola



Il Presidente

Dott.ssa Carla Fazzini

